

Alan Sandonà

**Tra privilegi e parti prese.
Un itinerario a margine del processo civile nelle città
della Lombardia veneziana***

*Between Privilegi and Parti prese.
A Journey on the Margins of Civil Proceedings in the Cities
of Venetian Lombardy*

SOMMARIO: 1. La *Serenissima* superficie d'una realtà irrequieta - 2. Tra tribunali e banchi: cenni all'ordinamento giudiziario delle città della Lombardia veneziana -3. I privilegi ed il processo civile - 4. Processi e parti prese - 5. Cenni conclusivi.

ABSTRACT: This study examines civil justice administration in Venetian Lombardy, focusing on the interplay between local legal autonomy and Venice's governance strategies. It highlights the dual judicial structure of civic benches and podestarial courts, with special attention to the contested practice of *consilium sapientis* in ordinary proceedings. Using unpublished archival sources, the research reveals tensions between statutory legality and pragmatic governance, showing how Venetian interventions reshaped local legal practices and power dynamics, ultimately transforming the relationship between Venice and its *Terraferma*.

KEYWORDS: Venetian Lombardy, civil justice, *consilium sapientis*.

* Il saggio è stato sottoposto a valutazione tramite *double-blind peer review*.

1. *La Serenissima superficie d'una realtà irrequieta*

La relazione che, nei secoli della dominazione marciana, si consumò tra le diverse entità politiche dell'entroterra padano-veneto e Venezia è oggetto il cui studio, nelle sue declinazioni politico-giuridiche, si presenta complesso¹.

Ogni rapporto istituzionale diuturno è soggetto a mutare quando, con il tempo, cambia il contesto sociale, politico e culturale nel quale si svolge; tuttavia, il brulicante dinamismo che (a contraltare d'un'affermata, quanto apparente, *serenità*) connotò il plurisecolare legame tra la Dominante e la sua Terraferma, rende specificamente insidioso il percorso a chi voglia provare a definire artificialmente la cifra di quest'esperienza: una realtà che recente storiografia ha ica- sticamente qualificato come «dis-ordine giuridico»³.

¹ Per una recente sintesi dei molti temi (e problemi) posti dal rapporto giuridico tra la Serenissima dominante e le città dominate in età moderna, cfr. S. Gasparini, *Venezia, diritto, domande. Divagazioni a margine a un bel webinar*, in «Historia et Ius», 20(2021) - paper 3. Pur nella prevalente focalizzazione sulla realtà del distretto bresciano, sono fondamentali alla comprensione delle dinamiche giuridiche di questa relazione, per le considerazioni d'ampio respiro, i recenti studi di Elisabetta Fusar Poli (Cfr. Ead., *Relativo e plurale. Dinamiche, processi e fonti di diritto in Terraferma veneta (secc. XVI-XVIII)*, Torino 2020; Ead., *Alcune riflessioni (non melanconiche) sugli iura propria*, in A.A. Cassi, E. Fusar Poli (cur.), *Jus Brixiae et alibi. Scritti in onore di Alberto Sciumé*, Torino 2022). Per la contestualizzazione del diritto municipale bresciano, bergamasco e cremasco nel panorama statutario della Lombardia in età viscontea e veneta, nonché per gli specifici riferimenti in chiave comparativa nel contesto d'una analisi di vasta portata, cfr. C. Storti, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007, *passim*. Per un recente ed approfondito studio dedicato alle peculiari modalità di relazione politica tra Venezia ed il mosaico di *communitates* suddite, cfr. G. Florio, *Micropolitica della rappresentanza*, Roma 2023. Sulle dinamiche relative alla nascita ed all'espansione dello *Stado da Terra*, cfr. M. Pellegrini, *Venezia e la Terraferma*, Bologna 2022, pp. 7-119. Restano fondamentali, per la comprensione della cifra delle istituzioni veneziane e della compenetrazione, nella realtà dell'esperienza della dominazione sulla Terraferma, tra diritto e politica: A. Mazzacane, *Lo Stato e il dominio nei giuristi veneti durante il "Secolo della Terraferma"*, in G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi (curr.), *Storia della cultura veneta*, 3.1. *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, Vicenza 1980, pp. 577-650; A. Viggiano, *Governanti e governati: legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso 1993; G. Cozzi, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in Id. (cur.), *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (secoli XV-XVIII)*, I, Roma 1980, pp. 17-152; Id., *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982.

² Cfr. G. Florio, *Riformare il mondo o conservare lo Stato? Elezioni e rappresentanza politica nel Veneto di Scipione Maffei*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 53 (2024), p. 408.

³ Alludo alla relazione di Elisabetta Fusar Poli al convegno «*Norme, pratiche e corpi armati a*

Alla tendenziale fissità formale dei privilegi, negoziati in sede di dedizione o concessi successivamente, e dei *corpora* statutari delle realtà politiche dominate, le carte d'archivio delle città suddite oppongono la fluidità di relazioni mutevoli ed ondivaghe. Non solo e (forse) non tanto per l'eterogeneità (quanto ad importanza economica, rilevanza strategica, ed entità del patrimonio d'autonomia) dei soggetti dominati⁴, quanto, piuttosto, per il modo stesso in cui Venezia concretò l'esercizio del proprio *imperium*: da un lato, orientando consapevolmente alla pragmaticità la cifra della sua politica del diritto⁵; dall'altro, scontando la sua natura di repubblica oligarchica, i cui consigli e magistrature riflettevano gli equilibri, gli interessi e le relazioni delle famiglie iscritte nel libro d'oro dei patrizi veneti⁶. Schiatte dai retaggi, dai pesi e dagli orizzonti diversi, che tra le proprie carte da giocare nella partita per il potere includevano anche l'influenza esercitabile su questa o quella comunità di Terraferma⁷.

La vitalità dei contrasti tra le fazioni nobiliari che, ancora alla metà del XVI secolo, caratterizzava (e insanguinava) le città di Brescia, Bergamo e Crema⁸, da un lato poteva rendere difficile il rapporto con le autorità veneziane sul

difesa del territorio e degli interessi pubblici" tenuto a Genova il 26-28 ottobre 2023. Sottolineano l'inadeguatezza di ricorrere ad un canone univoco per spiegare i rapporti che Venezia intrattene con le diverse città della Terraferma e la necessità di studiare ogni realtà territoriale in modo autonomo, C. Passarella, *Un'exclave veneziana in territorio milanese: i Municipalia Cremae ed il sistema delle fonti nella Serenissima Repubblica*, in D. Edigati, E. Fusar Poli, A. Tira (curr.), *Municipalia Cremae. Studi e percorsi di ricerca sugli statuti di Crema in età veneziana. Con edizione della fonte*, Torino 2024, pp. 23, 31; G.M. Varanini, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in G. Chittolini, D. Willoweit (cur.), *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, Bologna 1991, pp. 247-317.

⁴ Cfr. E. Fusar Poli, *Spazi giuridici intermedi. Vicende e fonti del 'territorio bresciano' fra XV e XVIII secolo*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 92.2 (2019), pp. 181-204.

⁵ Cfr. A. Viggiano, *I luoghi del broglio. Prassi e retorica elettorale a Venezia nel Settecento* in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 53 (2024), p. 408. Per un esempio concreto del modo ondivago nel quale Venezia "gestiva" politicamente il rapporto tra città e valli nel contesto Bresciano, cfr. A. Sandonà, *Gli Statuti di Gardone Valtrompia nell'esperienza giuridica della Terraferma veneta*, in G. Boccingher (cur.), *Statuti del commune de Gardone de Valtrompia. Riproduzione anastatica del manoscritto del 1551*, Roccafranca 2024, pp. 151, 153.

⁶ Sull'opacità della dinamica, di costante negoziazione, sottesa alle formali procedure d'elezione dei magistrati veneti, con particolare riferimento ai tribunali delle Quarantie, ma valida in linea generale e tale da rivelare una vera e propria antropologia del potere, cfr. A. Viggiano, *I luoghi del broglio*, cit., pp. 407-430.

⁷ Cfr. C. Povolo, *Il protettore amorevole* (Magnifica Patria della Riviera del Garda. 1570-1630), in Ateneo di Salò, *Sul lago di Garda tra passato e futuro. Storia, lingua, letteratura*, Salò 2020, pp. 87-124.

⁸ Cfr. E. Valseriati, *Tra Venezia e l'Impero. Dissenso e conflitto politico a Brescia nell'età di Carlo V*, Milano 2006, pp. 13 ss.

territorio, ma dall'altro favoriva l'addentellamento dei legami di *patronage* con i *potentes veneti*.

Questo contributo, dopo un breve richiamo all'ordinamento giudiziario dei centri urbani della Lombardia veneziana⁹, si propone di offrire, attraverso documentazione archivistica in gran parte inedita, alcuni spunti utili alla discussione storiografica sul processo civile adottato nei tribunali e nei banchi delle città di Terraferma d'Oltremincio, con particolare attenzione all'istituto che, quantomeno sul piano formale, maggiormente lo qualificava: il *consilium sapientis*.

Lo studio del processo rappresenta infatti uno snodo cruciale per la comprensione della realtà della Dominazione veneziana. È il momento “giudiziale” quello in cui l'ordinamento prende concreta forma. È il “foro”, il teatro che determina l'effettività della politica legislativa.

Il processo civile, ieri come oggi, ha meno *appeal* di quello penale: non vi sono “Piombi”, né “galere”, né “splendidi” supplizi che eccitano (sinistramente) l'immaginazione¹⁰. All'apparenza, non vi sono in gioco valori capitali quali la vita e la libertà¹¹. Tuttavia, la grandissima parte dell'esperienza giuridica passa dal grigio binario civile.

Il contenzioso interprivato incide sul controllo delle fortune mobiliari e dei beni fondiari. La gestione della conflittualità tra famiglie in materia di fedecommissi, successioni e donazioni, si riverbera sul potere economico e, correlativamente, sul reale peso politico delle famiglie nobili che ambiscono ad amministrare, al livello che è loro consono, la *res publica*¹². Le decisioni sui rapporti

⁹ Al fine d'identificare il territorio esteso tra i fiumi Mincio ed Adda dominato da Venezia si ricorrerà alternativamente all'espressione Lombardia veneziana o Lombardia veneta. La scelta semantica, cui pure la storiografia è sensibile, non sottintende, nel testo, l'adesione ad uno specifico modello interpretativo dell'esperienza dell'egemonia veneziana.

¹⁰ Restando in ambito veneziano, tutti ricordano l'evasione di Giacomo Casanova dai Piombi, pochi i suoi numerosi processi civili ed i suoi arresti per debiti. E se è pur vero che anche i debitori possono finire in carcere, per uscirvi bastava un fideiussore. Sul processo penale in area veneta, con particolare riguardo all'età moderna, cfr. G. Chiodi, *Il giardino dei sentieri che s'incontrano. Processo penale e forme di giustizia nella Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, in *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*, Milano 2009, pp. 85-166; D. Edigati, *Il libro terzo: appunti sulla parte criminalistica dei municipalia cremaschi*, in D. Edigati, E. Fusar Poli, A. Tira (curr.), *Municipalia Cremae*, cit., pp. 141-146.

¹¹ Salvo che nel caso dell'arresto per debiti.

¹² Di conflittualità «incessante» parla Claudia Passarella (cfr. Ead., *Interessi di parte e logiche del processo. La giustizia civile a Venezia in età moderna*, Torino 2018, p. 156) e Alfredo Viggiano individua nell'intervento degli Avogadori su di essa «l'espressione più pregnante della complessità della politica del diritto veneziana» (cfr. Id., *Interpretazione della legge e mediazione politica. Note sull'avogaria di comun nel secolo XV*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzzi*, Vicenza 1992, p. 123).

giurisdizionali e fiscali tra città, contadi, territori e corpi, per non parlare di quelle sull'attribuzione dei benefici, laici ed ecclesiali, ed ancora quelle sull'utilizzo dei beni comuni e comunali¹³, segnano profondamente le potenzialità e lo sviluppo delle autonomie ed economie locali.

Ed è soprattutto nell'ambito "civile" che la prassi registra un vivo contrasto tra magistrature, locali e centrali, che nonostante un quadro normativo (statutario) piuttosto definito, va ben oltre le fisiologiche dinamiche di definizione giurisprudenziale delle competenze e dell'«empirico assestamento della proiezione in nuove dimensioni territoriali dell'azione dello Stato», per rivelare piuttosto «tensioni politiche tra gli stessi organi centrali e divergenze nell'impostazione e nello svolgimento dell'azione di governo»¹⁴.

Per offrire, pur nei limiti assegnati al presente contributo, alcuni spunti utili alla comprensione dell'esperienza dell'amministrazione della giustizia civile nelle città della Lombardia veneziana (ma la considerazione potrebbe estendersi all'intera Terraferma veneta) ed alle questioni politiche sottesevi, seguiremo un percorso atipico, che si snoda tra "privilegi" e "parti prese", piuttosto che fondarsi sul mero dato statutario.

2. Tra tribunali e banchi: cenni all'ordinamento giudiziario delle città della Lombardia veneziana

L'eterogeneità degli organi esercenti la giurisdizione civile negli ordinamenti di Terraferma non consente, in questa sede, di andare oltre una descrizione sommaria dell'articolazione che essi, pur con lievi varianti di nomenclatura e competenza, avevano nei principali centri urbani.

Il rilievo è valido anche per i domini Inframincio¹⁵, ma è più evidente per quanto riguarda la Lombardia veneziana. Nel territorio Bresciano¹⁶, ed ancor

¹³ Sul contenzioso in materia di beni comuni con specifico riguardo all'esperienza bresciana in età veneta, cfr., anche per ulteriori approfondimenti bibliografici, A. Sandonà, *I processi in materia di diritti su beni comuni nella Terraferma veneta del '500: prime note*, in *Historia & Ius*, 16 (2019), paper 24.

¹⁴ Cfr. M. Knapton, *Tribunali veneziani e proteste padovane nel secondo Quattrocento*, in *Studi veneti*, cit., p. 154.

¹⁵ Cfr. C. Passarella, *Interessi di parte*, cit., p. 7.

¹⁶ Con particolare riguardo ai privilegi ed agli statuti delle comunità del territorio bresciano sono fondamentali, anche per le considerazioni d'ampio respiro, gli studi di Elisabetta Fusar Poli (Cfr. Ead., *Relativo e plurale*, cit.; Ead., *Alcune riflessioni (non melanconiche) sugli iura propria*, cit.). Per una recente ricostruzione delle dinamiche intercorrenti fra la riviera salodiana, la città di Brescia e Venezia alla luce del percorso di revisione statutaria, cfr. A. Fausti, *Relazioni di amicizia tra Salò e Venezia. Il caso della riedizione degli statuti della Magnifica Patria*, in «Acta

più in quello Bergamasco, valli, riviere, feudi e terre separate, ebbero privilegi speciali, che consentirono loro il mantenimento di magistrature e regole processuali proprie¹⁷.

Nei principali centri della Terraferma, inclusi Brescia e Bergamo, gli uffici giudicanti deputati al contenzioso civile presentavano una dicotomia: da un lato i banchi civici, retti a stretta turnazione da cittadini e competenti a giudicare in primo grado e in appello; dall'altro i tribunali podestarili, presieduti dal *Praetor* o da uno o due dei suoi assessori¹⁸, operanti anch'essi quali giudici di prime cure e gravame¹⁹.

Per evidenziare, al di là delle cornici normative statutarie, la generale maggior *dignitas* della giurisdizione podestarile, il Consiglio di X, sin dalla metà del Quattrocento, era intervenuto precisando che l'appellativo di tribunale «convenit solo Potestati», dovendosi invece identificare gli altri uffici giudicanti quali meri «banchi»²⁰. Nella prassi, comunque, permane una certa oscillazione.

Le magistrature riservate alla dominante sono tutte monocratiche, e, salvo il tribunale del Rettore, sono presiedute da giuristi di professione: gli assessori²¹. Gli uffici riservati ai *cives*, invece, possono essere anche collegiali e misti.

Histriae», 30 (2022), pp. 297-334.

¹⁷ Cfr. G. Silini, *I giurisdicenti del territorio bergamasco nel periodo della dominazione veneta*, 2005 (http://legacy.bibliotecamai.org/frame.asp?page=editoria/edizioni/giurisdicenti_territorio_bergamasco/sommario.html); G. Chittolini, *Legislazione statutaria e autonomie nella pianura bergamasca*, in M. Cortesi (cur.), *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII* (Atti del convegno. Bergamo 5 marzo 1983), Bergamo 1984, pp. 93-114.

¹⁸ Gli assessori podestarili erano tre per Brescia e Bergamo, due dei quali assegnati «al civile» con funzione di Vicario pretorio e Giudice della Ragione. Per Crema, tra gli unici due assessori, le questioni civili erano di competenza del Vicario. Cfr. G. Morari, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma di Gaspare Morari Padovano. Ricavata dall'osservazioni fatte in occasione delle Assessorie da lui sostenute*, Padova 1708, pp. 14-16.

¹⁹ Per un sintetico quadro delle magistrature giudicanti bergamasche d'età veneta, cfr. B. Belotti, *Storia di Bergamo e dei bergamaschi*, Bergamo 1959, III, pp. 7-10; per quelle Cremasche, cfr. E. Fusar Poli, *I Municipalia Cremae e le magistrature cittadine; note su statuti e governo del territorio ai tempi della Serenissima*, in D. Edigati, E. Fusar Poli, A. Tira (curr.), *Municipalia Cremae*, cit., pp. 73-84; A. Sandonà, *Vicende e forme del processo civile cremasco in età Veneta*, in *ivi*, pp. 117 s.

²⁰ Cfr. *Pars Alvarota in excelso Consilio Decem capta dir 24. Januarii 1449*. Su questo provvedimento, cfr. anche G. Cozzi, *La politica del diritto*, cit., p. 282.

²¹ Sulla figura dell'assessore si vedano, in storiografia, C. Povolo, *Il giudice e l'assessore nella Terraferma Veneta*, in Id. (cur.), *L'assessore. Discorso del Sig. Giovanni Bonifaccio*, Pordenone 1991, pp. 5-38; A. Viggiano, *Ascesa sociale e burocrazia di stato; la carriera di assessore nello stato di terraferma veneto*, in «Annali Veneti», 2, 1985, pp. 67-74. Utili note anche in C. Passarella, *Interessi di parte*, cit., p. 5. Per la conoscenza delle funzioni specifiche degli assessori dei Rettori veneti, fonte primaria ed imprescindibile restano gli statuti della città a cui l'indagine si riferisce. Utilissime, in quanto derivate da diretta pratica della funzione assessorile, sono le opere di Giovanni

La competenza di primo grado è talvolta condivisa tra i banchi civici e i tribunali podestarili; quella d'appello sulle sentenze dei primi è attribuita ai secondi, sebbene in alcuni ambiti sia condivisa con “giudici d'appellazione” d'espressione cittadina.

Le sentenze emesse, senza consiglio di savio, dal Podestà o dal Vicario con delega di vicegerenza si appellano solo alle magistrature veneziane²². I gravami delle decisioni del Vicario e del Giudice della ragione, rese con *consilium*, invece, potevano delegarsi ad un giudice collegiato²³. Diversamente erano di competenza del Podestà.

Nei centri maggiori della Lombardia veneziana l'amministrazione della giustizia civile, tranne il grosso degli appelli e le delegazioni²⁴, restava potenzialmente, in buona parte, in mano cittadina. In quelli minori, come Crema, il Tribunale presieduto dall'unico Rettore o dal suo Vicario monopolizzava il foro civile.

Questo schema “a doppio binario” delle magistrature non era un *proprium* della dominazione lagunare, bensì un'eredità della tradizione comunale, alla quale Venezia, *mutatis mutandis*, aveva sovrapposto i propri delegati.

Si trattava indubbiamente di una struttura complessa che, purtuttavia, garantiva l'esercizio della prerogativa giurisdizionale del *superior* e teoricamente l'equilibrio interno alle fazioni nobiliari della *civitas*. Erano i consigli comunali a ballottare i giudici civici, per lo più presi dalla fraglia dei giuristi (cui pure si era ammessi con delibera consigliare). Ed i loro incarichi erano brevi, spesso con intervalli di contumacia.

L'opzione della giustizia pretorile, teoricamente, eliminava alla radice i sospetti di parzialità, ma sollevava il problema del rispetto delle norme locali. Dalle fonti lombarde risulta che questa scelta fosse preferita. Diversa, invece, era la situazione in Veneto, specialmente a Vicenza, probabilmente a causa dei più ampi privilegi di cui la città godeva²⁵.

Bonifacio (Id., *L'assessore. Discorso*, Bissuccio, Rovigo, 1627, trascritto in C. Povolo, (cur.), *L'assessore*, cit. pp. 41-92) e Gaspare Morari (Id., *Prattica de' Reggimenti i*, cit., pp. 6-28).

²² Per Bergamo, secondo le *correctiones* statutarie del 1593, solo per le cause di valore superiore a 50 ducati. Cfr. Correzione al cap. VIII della *collatio* II, in *Statuta Bergomi* (ed. 1727), p. 465.

²³ Cfr. B. Belotti, *Storia di Bergamo* cit., p. 9.

²⁴ Sulla prassi della delegazione e le sue conseguenze, cfr. E. Fusar Poli, *Relativo e plurale*, cit., p. 42, nota 64.

²⁵ Cfr. A. Sandonà, Ego Tiberius Decianus... sententiando declaro. *Deciani giudice “civile” (Vicenza 1546-1547)*, in «Historia et Ius», 23 (2023), paper 5, pp. 7, nota 17 e 26.

Nell'ambito della stretta *legalità* statutaria, qualora le parti fossero state concordi, sarebbe stato possibile consumare ogni giudizio civile entro il distretto cittadino²⁶. La realtà, come vedremo, era però ben diversa.

3. I privilegi ed il processo civile

La validità formale di uno statuto nel contesto della Dominazione – e quindi (anche) delle regole processuali che esso prevedeva - riposava sui privilegi: quelli ottenuti in sede di dedizione o, più di rado, successivamente.

Negli atti di *deditio*, la clausola che prevedeva la conservazione dello *ius proprium* delle comunità postesi sotto le ali del leone marciano era immancabile. E sebbene Venezia si riservasse sempre, con riguardo agli statuti, *l'arbitrium minuendi e corrigendi*²⁷ - così dando al privilegio veste formale di graziosa concessione - i *privilegia* di conservazione delle proprie *leges et ordinamenta*, erano, nella sostanza, negoziati²⁸.

Per la Serenissima Signoria riconoscere l'autonomia locale era peraltro una scelta necessaria. Nel XV secolo, per Venezia sarebbe stato materialmente impossibile - e probabilmente impensabile - applicare logiche centralistiche e assolutistiche ad una realtà composta quale quella di Terraferma. E ciò sia per la mancanza di un apparato burocratico che potesse innervarsi capillarmente nel vasto dominio, che per la differenza corrente tra l'esperienza giuridica lagunare e quella dello *Stado da Terra*.

²⁶ Lo stesso valeva per le città d'Inframincio. Cfr. C. Passarella, *Interessi di parte*, cit., pp. 8s.

²⁷ Impegnandosi a rispettare gli statuti esistenti, Venezia si riservò sempre la prerogativa della conferma di qualsiasi nuovo statuto deliberato dai consigli cittadini e la facoltà di interpretare ed integrare la normativa locale. Cfr. G. Chiodi, *Diritto e giustizia nelle città della Terraferma veneta: il punto della situazione*, in «Terra d'Este Rivista di storia e cultura», 17 (1999), pp. 37-38.

²⁸ Sulla natura strumentale dei patti di dedizione, cfr. A. Rizzi, *Dominante e dominati: strumenti giuridici nell'esperienza 'statuale' veneziana*, in G. Ortalli, O.J. Schmitt, E. Orlando (cur.), *Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica*, Venezia 2015, pp. 236-237. Sui patti di dedizione di Bergamo cfr. S. Rota, *La politica di Venezia dei confronti del territorio bergamasco nel primo secolo di dominazione*, in *Venezia e le istituzioni di Terraferma*, Bergamo 1988, pp. 72-77; sulla *deditio* di Brescia a Venezia, oltre a L. Menniti Ippolito, *La dedizione di Brescia a Milano (1421) e a Venezia (1427): città suddite e distretto nello stato regionale*, in G. Cozzi (cur.), *Stato, società e giustizia nella repubblica veneta (secoli XV-XVII)*, Roma 1985, p. 23 e ss. e L. Tedoldi, *Diritto di Terra: statuti, istituzioni e società a Brescia in epoca veneta, con la riproduzione anastatica dell'edizione statutaria bresciana del 1722*, [Brescia] 1997, pp. 16-23, si veda, per l'interessante prospettiva nella quale la questione è affrontata, E. Valseriati, *Tra Venezia e l'impero. Dissenso e conflitto politico a Brescia nell'età di Carlo V*, Milano 2016, pp. 27 ss. Per la dedizione di Crema, cfr. F. Sforza Benvenuti, *Storia di Crema*, Crema 1949, pp. 230 ss.

Negli strumenti diplomatico/giuridici che resero il primo assetto della relazione Dominante/Dominata – e che ne accompagneranno l'intero corso - l'elemento del rispetto del diritto locale, scritto e consuetudinario, fu dunque funzionale e strutturale.

La natura politica e, in un certo qual modo, *costituzionale*, del riconoscimento dell'autonomia normativa delle *civitates* padane, spiega il motivo per cui queste, ogni qual volta le loro norme statutarie fossero violate o disapplicate dai magistrati veneziani, invocassero il rispetto dei propri originari privilegi e perché le somme autorità lagunari, costantemente, ne ribadissero la validità.

Ogni statuto dei principali centri urbani della Terraferma prevedeva norme dedicate alle magistrature giudiziarie ed al modo di procedere nelle cause civili, dedicando, soprattutto a queste ultime, grande spazio. Così era per Brescia, Bergamo e Crema²⁹, ma lo stesso valeva per le città suddite Inframincio³⁰.

In area lombarda, al di là di singole varianti di dettaglio e della distribuzione delle norme, le forme del processo erano largamente uniformi³¹.

Ad eccezione del singolare caso cremasco³², dove il rito ordinario stabilito dagli statuti del 1484³³ ricalcava fedelmente quello bresciano³⁴, l'uniformità accennata si può spiegare attraverso diverse ragioni concorrenti. Sebbene le norme statutarie di natura “sostanziale” intervenissero generalmente in deroga

²⁹ Cfr. Archivio di Stato di Brescia (di seguito, ASBs), Archivio storico civico (di seguito, ASC), 1048 (St. Veneti 1429), cc. 21r-34r; *Statuta civitatis Brixiae*, Brixia: Thoma Ferrando auctore, 1473, cc. 30r-76r; *Statuta Bergomi* 1491; *Municipalia Cremae*, Delsera, Brescia, 1484, cc., pp. 21-48. Dei 237 capitoli che esauriscono gli statuti civili del comune di Brescia, le norme riconducibili al processo civile sono circa cinquanta; gli statuti bergamaschi dedicano al rito civile tutte le 95 rubriche della *collatio* seconda; il libro secondo degli statuti cremaschi, che, a partire dalla riforma del 1534, assumerà il titolo di *civilium causarum*, dedica al processo civile (escludendo le norme sulla prova) 38 rubriche su 122.

³⁰ Cfr. *Ius civile Vicentinum*, Venezia, 1539, cc. 63v-86r; *Statuta Patavina noviter impressa...*, Venezia, 1528, cc. 1r-36r; *Statutorum magnificae civitatis Veronae*, Venezia, 1747, pp. 160-170.

³¹ L'adozione di una prospettiva comparativa, non focalizzata unicamente sulla fonte statutaria, si crede possa evitare il rischio d'«atomizzazione», paventato da autorevole storiografia giuridica quale limite delle ricerche sugli ordinamenti territoriali d'età medievale e moderna. Cfr. C. Storti, *Note introduttive*, in *Scritti sugli statuti lombardi*, cit., p. XXXIX.

³² Sul quale, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, cfr. A. Sandonà, *Vicende e forme del processo civile*, cit., pp. 105-130.

³³ Cfr. C. Storti, *Lo Statuto di Crema*, in *Scritti sugli statuti lombardi*, cit., p. 75 s.

³⁴ Il fatto che la legislazione statutaria bresciana fosse un costante riferimento per gli statuti cremaschi è confermato espressamente da una delibera del locale Consiglio generale (cfr. Archivio storico del comune di Crema (di seguito, ASCCrema), *Provisioni e parti*, reg. 42, f.164r-164v), dalla delibera di nomina degli statuti del 1482 (cfr. *Municipalia Cremae*, Brescia, 1484, c. 45v) e dalla comparazione dei rispettivi statuti.

al diritto comune, quelle “processuali” raramente se ne discostavano³⁵. Il loro obiettivo principale era infatti quello di definire in modo chiaro e pratico le regole che giudici e parti dovevano seguire per raggiungere ordinatamente la *terminazione* della lite.

Il dettato statutario in materia processuale, salvo residue specificità consuetudinarie, si presentava dunque come una sintesi dell’*ordo iudiciarius* elaborato dalla dottrina che si era posta nel solco tracciato dalle grandi opere di diritto processuale del basso medioevo, prima fra tutte lo *Speculum iudiciale* di Guglielmo Durante³⁶.

Certo, in età veneta le norme municipali non esaurivano completamente la regolamentazione del rito, ma i tratti di lacunosità che avevano caratterizzato gli statuti dei secoli precedenti – e che erano stati in buona parte colmati durante l’età viscontea – risultavano ormai molto meno evidenti. E dove il diritto municipale taceva, il diritto comune continuava a supplire, pur subordinandosi alle consuetudini *praeter statuta*³⁷.

³⁵ La rigida partizione tra diritto sostanziale e processuale, che sarà frutto del processo di razionalizzazione sistematica sfociante nelle codificazioni *moderne* ed oggetto di speculazione e schermaglia dogmatica della dottrina contemporanea, non costituiva fonte di preoccupazione – e tantomeno era imperativo logico – per i *conditores* degli statuti d’età medievale e moderna.

³⁶ Per una sintesi della struttura, delle fasi e dei tempi di questo rito si rimanda, anche per l’abbondanza di riferimenti alle fonti, ad A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell’impero romano alla codificazione*, cit., pp. 89-139. Per una visione analitica del processo *civile* adottato, pur con infinite varianti di dettaglio, nel poliedrico quadro degli ordinamenti giuridici particolari entro l’esperienza del diritto comune, si può utilmente vedere, tra le pratiche più tarde, quella di Lorenzo Cervellini. Cfr. L. Cervellini, *Direttorio della Pratica Civile e criminale...*, Napoli 1723, in particolare pp. 1-248. Sulla rilevanza delle consuetudini e dei diversi orientamenti delle dottrine di diritto comune e canonico nel determinare, almeno fino ai primi decenni del Trecento, una certa eterogeneità della procedura civile adottata nelle città lombarde, cfr. C. Storti, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee*, in *Scritti sugli statuti lombardi*, cit., pp. 282 ss.

³⁷ Con riguardo all’esperienza Cremasca, gli statuti del 1484 (come pure quelli successivi) sembrano lasciare spazio integrativo anche allo *stylus fori* ed al *palatii usu*, purché *praeter statuta*. In questo senso, sebbene lo statuto «Quod statuta serventur ad literam prout iacent» non richiamasse espressamente lo *stylus fori* tra le norme applicabili *praeter statuta*, ma solo tra quelle inapplicabili *contra statuta*, cfr. C. Storti, *Lo Statuto di Crema*, cit., p. 79 s. Anche a Bergamo, per determinazione della Dominante in sede di revisione dello statuto del 1491, la consuetudine era antergata allo *ius commune* quale fonte integrativa. Sul fondamento razionale dell’emersione di nuove forme di processo a partire dall’età comunale e, in particolare, sull’istruzione probatoria, cfr. A. Bassani, *La prova per testimoni tra medioevo ed età moderna: un percorso di Ricerca tra legislazione, dottrina e prassi*, in A.A. Cassi, E. Fusar Poli (cur.), *History & law encounters, Lezioni per pensare da giurista*, III, Torino 2023, pp. 1-25.

Un ulteriore fattore di uniformità risiede nell'azione "livellatrice e unificante"³⁸ intrapresa dai Signori di Milano nel XIV secolo, volta a standardizzare le regole del processo civile nelle città sottoposte al loro dominio³⁹. La struttura di base dei libri o delle *collationes* che gli statuti lombardi dedicavano, in tutto o in parte, al processo civile, è infatti riconducibile alle riforme introdotte in età viscontea⁴⁰.

Tuttavia, la puntuale regolamentazione del rito ordinario, generalmente posta sotto la rubrica *De ordine iudiciorum civilium causarum* o *De modo procedendi in civilibus causis*, sembra essere un *proprium* delle riforme d'età veneta⁴¹.

Nei consigli cittadini è inoltre ravvisabile l'attenzione verso le soluzioni normative adottate nelle città contermini e verso i privilegi concessi da Venezia alle altre città soggette.

Le città suddite, infatti, mediante i rispettivi nunzi si osservano. Quando una ottiene un particolare privilegio, l'altra ne prende spunto per rivendicarne uno eguale⁴²; né le *fedelissime comunità* mancano di presentare petizioni congiunte; e l'uno e l'altro modo agiscono quale fattore unificante. Venezia, dal canto suo, quando ne ha interesse, sottolinea il valore generale delle sue determinazioni sorte da casi specifici; ed anche così accomuna le dominate.

Funzionalmente, il processo resta fedele alla tradizione medievale, che lo concepiva come una «sequenza di regole utili per giungere alla verità»⁴³.

³⁸ Cfr. C. Storti, *Introduzione a 'Lo statuto di Bergamo del 1353'*, in *Scritti sugli statuti lombardi*, cit., p. 412; Ead., *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee*, cit., p. 277.

³⁹ Questo risultato, peraltro, fu l'effetto indiretto dei radicali tentativi d'accentramento giurisdizionale posti in essere da Giovanni e Luchino Visconti. Cfr. C. Storti, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee*, cit., pp. 392 s.

⁴⁰ Naturalmente, parte delle regole processuali restava d'origine consuetudinaria. Cfr. C. Storti, *Statuti viscontei di Bergamo*, in *Scritti sugli statuti lombardi*, cit., p. 25; Ead., *Introduzione a 'Lo statuto di Bergamo del 1353'*, in *Scritti sugli statuti lombardi*, cit., pp. 411 s. La copia mss. degli Statuti di Bergamo del 1391 conservata presso la Biblioteca Civica Angelo Mai è molto lacunosa proprio con riguardo alla *collatio* II.

⁴¹ Cfr., per il primo statuto veneto di Brescia, ASBs, ASC, 1048, c. 29v-35v; ASBs, ASC, 1049, c. 168v-176v.

⁴² È il caso di una parte del consiglio maggiore di Bergamo, il quale invia oratori per vedersi esteso il privilegio già concesso a Brescia e Verona circa la validità delle sentenze e dei processi fatti dai podestà di altre città. Cfr. Biblioteca Civica Angelo Mai, Archivio storico comunale, Antico Regime (di seguito BCAM, AS, AR), *Azioni dei consigli*, 15, Delibera del consiglio maggiore, 3 aprile 1519, c. 169 r.

⁴³ Cfr. I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, p. 242.

Dalla lettura delle rubriche che gli statuti dedicano al rito civile, potrebbe sembrare che la procedura fosse eccessivamente farraginoso. Tuttavia, quest'impressione è in gran parte dovuta allo *stylus scribendi* ridondante adottato dai *conditores*.

Se si analizzano le fasi e gli atti del processo al netto di questo aspetto formale, emerge chiaramente come le norme fossero concepite per garantire un ordinato accertamento delle posizioni delle parti. La preoccupazione principale degli statuari non era tanto l'efficienza, quanto piuttosto assicurare un'ordinata schermaglia dialettica (allegazione, replica, prova, controprova, duplica, triplica) finalizzata al raggiungimento della soluzione giuridicamente *veriore*⁴⁴.

Il processo restava quindi, in larga misura, uno strumento apprestato dal potere pubblico nell'interesse dei privati per risolvere pacificamente le loro controversie ed ottenere soddisfazione delle proprie pretese, ma alcune norme statutarie attestano l'infiltrazione d'un interesse pubblico, che va oltre quello dell'autorità costituita a presentarsi quale garante d'una retta amministrazione della giustizia civile. Ad esempio, quando gli statuti intervengono per reprimere gli abusi di magistrati e savi chiamati a render consiglio nel processo, non lo fanno unicamente nell'interesse delle parti, ma anche in quello proprio del Comune a mantenere equilibrati, come vedremo, i rapporti di potere entro la città e tra questa e la Dominante.

Il processo, prevalentemente scritto sebbene momenti d'oralità non fossero assenti ed in essi si concentrassero le allegazioni *de iure*, viene disciplinato nelle fasi d'introduzione, cognizione, decisione e gravame (nelle forme del doppio appello e della *querela nullitatis*).

Dettagliate norme sono dedicate all'espropriazione ed agli incidenti d'esecuzione. Si hanno procedimenti di tipo monitorio (*precepta* e *precepta retenta vi*⁴⁵), un rito ordinario ed un rito sommario (*sine strepitu et figura iudicii*). L'adozione di quest'ultimo dipendeva da criteri di valore, soggettivi e oggettivi. E, nel corso del Cinquecento, laddove nei testi statuari intervengono riforme e, soprattutto, per la prassi instaurata dai Rettori in forza del proprio *arbitrium*⁴⁶, se ne registra

⁴⁴ La modalità formale d'espressione delle regole processuali statutarie, rispondente alla tradizione medievale, non sopravviverà alla razionalizzazione sette/ottocentesca. Tuttavia, parte delle soluzioni tecniche adottate nelle procedure che incontriamo nelle norme municipali filtreranno nei codici processuali moderni. Il loro studio resta quindi fondamentale per la comprensione di numerosi istituti che del processo civile sono cardine. Cfr. C. Storti, *Note introduttive*, in *Scritti sugli statuti lombardi*, cit., p. XXXIX.

⁴⁵ Ma non a Bergamo.

⁴⁶ Cfr. G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, cit., p. 277 e, ivi, nota 59, con riferimento alla prassi del Podestà di Verona di «giudicar senza rispetto et di far ragione sommaria...». Cfr. anche L. Pansolli, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano

l'estensione a danno del rito ordinario, che assume un ruolo sempre più residuale.

Pur entro questa dinamica, i cittadini - giuristi, ma non solo - deputati alla revisione degli statuti cercarono di imbrigliare le prassi *contra legem* dei Rettori, agendo di cesello sulle norme locali. Ed in tal senso, è particolarmente significativo che gli statuti Bergamaschi del 1491 si siano peritati d'integrare la norma dello statuto del 1430, precisando che anche i *rectores* rientrassero tra i *quamcumquae iudicantes* obbligati a giudicare le cause civili in conformità alle disposizioni statutarie⁴⁷.

La progressiva marginalizzazione del rito ordinario è un fatto cui prestare attenzione. Nella trattazione ordinaria, il giudice, infatti, qualora richiesto dalle parti (anche una sola di esse), doveva nominare un consulente giuridico al cui parere (*consilium sapientis*) era tenuto a conformare la propria decisione⁴⁸.

Quando, in primo grado, si fosse fatto ricorso a questo parere tecnico-giuridico vincolante, per le fasi di gravame era prevista la diretta attribuzione della funzione giurisdizionale ai giuristi collegiati cittadini, con interdizione dell'appello alle magistrature lagunari.

Nelle cause soggette a rito sommario, salva l'eccezione bergamasca⁴⁹, il ricorso al *consilium sapientis* era invece sempre precluso e la decisione della controversia spettava direttamente al magistrato investitone.

1970, p. 117.

⁴⁷ Cfr. B.C.A.M., *Statuta Bergomi*, 1430, Coll. II, Rubr. *De modo Procedendi in civilibus causis*; B.C.A.M., *Statuta Bergomi*, 1453; BCAM, Inc. 3.219. 1491 dicembre 18 "Statuta communitatis Bergomi", Brescia 1491, c. 20v.

⁴⁸ Sul *consilium sapientis* nella prassi amministrativa e giudiziaria quattrocentesca delle città di Terraferma soggette al dominio di Venezia, cfr. G. Cozzi, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in Id., *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, pp. 280-283. Sulla teoria e pratica dell'istituto si vedano, G. Rossi, *Teoria e prassi nel maturo diritto comune: la giurisprudenza consulente nel pensiero di Tiberio Deciani*, in M. Cavina (cur.), *Tiberio Deciani 1509-1582. Alle origini del pensiero giuridico moderno. Atti del Convegno internazionale di studi storici e giuridici, 12-13 aprile 2002*, Udine 2004, p. 281 ss. e, pur con riferimento prevalente all'età medievale, M. Valleriani, *Consilia iudicialia. Sapienza giuridica e processo nelle città comunali italiane*, in «Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Age», 123/1, 2011, pp. 129-149; C. Storti, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee*, cit., pp. 306-307, pp. 318-337; A. Padoa Schioppa, *Note sui consilia nell'evoluzione dello ius commune*, in *Conseiller les juges au Moyen Age*, Tolosa 2014, pp. 15-23; M. Ascheri, *Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del consilium sapientis*, in Id., I. Baumgärtner, J. Kirshner (cur.), *Legal consulting in the civil law tradition*, Robbins Collection, Berkeley 1999, pp. 11-53, oltre al più datato, G. Rossi, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, Milano 1958.

⁴⁹ Cfr. *Repertorium copiosissimum statutorum Bergomi, in quo omnia quae in eis continentur, facillime cuique invenire licet*, apud Cominum de Tridino Montisferrati, Venetiis, 1551, cc. 29r-30r.

La possibilità di ricorrere al consiglio di savio era quindi un elemento caratterizzante del processo ordinario. E ciò aveva tanto rilevanza giuridica che politica⁵⁰.

L'integrazione formale dei giuristi collegiati nell'amministrazione della giustizia civile, mediante la pratica del parere vincolante, garantiva il rispetto della tradizione giuridica locale a base romanistica, anche nelle controversie che più direttamente toccavano interessi economici. Ciò assicurava un notevole potere al ceto dei *doctores*, ma non ne esauriva la rilevanza in termini cratologici. Questi giuristi erano in larga misura espressione del patriziato locale e, come tali, incarnavano e tutelavano l'equilibrio tra i *potentes* della *civitas*. I *collegia iudicum*, infatti, non erano "padroni del proprio albo" e la matricolazione passava, direttamente o per ratifica⁵¹, da una delibera consiliare.

Il *consilium sapientis*, peraltro, non era motivato in diritto⁵².

L'esplicitazione della *ratio decidendi* non era una condizione di validità della sentenza né per il diritto municipale⁵³, né per quello comune, né per quello veneto;⁵⁴ ed ai giudici che decidessero ex sé era addirittura sconsigliato di motivare i propri provvedimenti, poiché «gli avvocati Venetiani, quando in appellatione l[i] trattano, s'appigliano ad alcuna delle ragioni allegate et molte volte a quella che meno è al proposito, et annichilatala, facilitano il taglio della sentenza»⁵⁵; ma fa riflettere il fatto che un tecnico preposto al consiglio - come tale privo di

⁵⁰ Per acute considerazioni - riferite all'età viscontea, ma valide anche per quella veneta - riguardo alla centralità dell'ammissione o meno del *consilium sapientis* nel determinare, mediante il sostanziale controllo della giurisdizione, gli equilibri di potere nel contesto della dominazione, cfr. C. Storti, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee*, cit., p. 326.

⁵¹ Per Crema direttamente, per Bergamo indirettamente. Sul collegio dei giuristi di Brescia (per quanto con prevalente riferimento all'età viscontea, cfr. L. Maione, *Gli antichi statuti dei collegia dei dottori giureconsulti e dei notai di Brescia* (sec. XIV) e *della riviera di Salò* (sec. XVI), Roccafranca 2009, in particolare le note 4-22 alle pp.12-17.

⁵² Il dato, discusso in P. Scala, *De consilio sapientis in forensibus causis adhibendo, libri III*, Venezia 1560 (Cap. XX, *Quomodo construat a Sapiente Consilium, & an in eo requirantur iurium rationum vel allegationes*. p. 71r-72v) trova conferma delle fonti processuali bergamasche esaminate. Cfr. BCAM, AS, AR, *Miscellanea 2, Atti di causa e sentenze del Collegio dei giudici*, 1502. Sulle ragioni dell'assenza di motivazione nel *consilium sapientis*, cfr. G. Rossi, *Consilium sapientis iudiciale*, cit., pp. 188-198.

⁵³ La norma statutaria bergamasca che imponeva l'obbligo di formulare chiaramente sentenze e *consilia* non novera, tra i requisiti della chiarezza, la motivazione. Cfr. *De sententiis, & consiliis clarè proferendis*. Cfr. Statuta Bergomi, 1491, cap. XVII, Coll. II.

⁵⁴ Per qualche ulteriore informazione in argomento e per la relativa bibliografia mi permetto di rinviare a A. Sandonà, *Ego Tiberius Decianus*, cit., pp. 33 s.

⁵⁵ Cfr. C. Povoio, *Il giudice e l'assessore nella Terraferma Veneta*, in Id. (cur.), *L'assessore. Discorso del Sig. Giovanni Bonifaccio*, Pordenone 1991, p. 62.

iurisdictio - non esplicitasse i motivi del proprio decidere circa l'attribuzione di ragione all'una od all'altra parte.

Gli *arcana imperii* non si addicono a soggetti privi di *imperium*, a meno che questi ultimi non godano d'una forte fiducia da parte della società.

Il ricorso preferenziale ai Tribunali podestarili - presieduti da soggetti formalmente privi di legami con la (ed interessi nella) città - che si registra a partire dal XVI secolo potrebbe quindi essere anche indice di una progressiva sfiducia verso il ceto dei giuristi.

A fronte del grande risalto formale che le norme statutarie danno al *Consilium sapientis* e dei suoi riflessi politici, tuttavia, nella quasi totalità dei processi cinquecenteschi che fin ora ho potuto esaminare con riferimento a Brescia, Bergamo e Crema (e Vicenza) – anche quelli soggetti per materia e valore a rito ordinario – ad esso sembra che si ricorresse di rado⁵⁶.

Questa evidenza processuale, unita alle numerose parti, locali e centrali, che attestano la violazione delle norme processuali sul *consilium*, dimostra come la pratica fosse largamente erosa dall'adozione di prassi podestarili *contra legem*.

Certo, il *consilium* era subordinato all'istanza di parte (ed i contraddittori, non invocandolo, si lasciavano aperta la via degli appelli a Venezia); ugualmente, gli assessori podestarili erano giuristi esperti, professionalizzati nella funzione giudicante; ma occorre ricordare che il *consilium* era inibito dalla trattazione sommaria. Procedura adottata quando statutariamente prevista, ma anche quando il Rettore giudicava impiegando (anche *contra statuta* e quindi in violazione dei privilegi locali) l'*arbitrium* che gli derivava dall'essere *manus* dell'*imperium* comunque detenuto della Dominante.

E quando Venezia, con decreto senatorio 22 marzo 1673, intervenne stabilendo che la decisione incidentale sul rito applicabile, come quella sugli atti

⁵⁶ L'insofferenza dei giudici verso il consiglio di savio non è peraltro una novità della dominazione veneziana. Ampie attestazioni del fenomeno sono presenti anche per l'età viscontea, specchio della diffidenza dei titolari degli uffici comunali che si occupavano dell'applicazione del diritto particolare verso i giuristi dotti sospettati di sabotare, in via di interpretazione, il portato dello *ius proprium*. Cfr. C. Storti, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee*, cit., pp. 308, 318-319, 321. Sul rapporto tra i *doctores* e lo statuto cfr. M. Ascheri, *Il "dottore" e lo statuto: una difesa interessata?*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXIX (1996), pp. 95-113, M. Meccarelli, *Statuti, potestas statuendi e arbitrium: la tipicità cittadina nel sistema giuridico medievale*, in E. Menestò (cur.), *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV* (Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XII edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno; Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998), Spoleto 1999 (ora disp. on line su <http://www.rmoa.unina.it/1454/1/RM-Meccarelli-Statuti.pdf>, pp. 15s); G. Di Renzo Villata, *Diritto comune e diritto locale nella cultura giuridica lombarda dell'età moderna*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa. Atti del Convegno di Varenna (12-15 giugno 1979)*, Milano 1980, pp. 131-388; L. Lombardi, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1967.

interlocutori non funzionali alla sentenza definitiva, fosse lasciata inappellabilmente al giudice della causa stessa⁵⁷, non lo fece solo per snellire i processi. In qualche misura legittimò *ex post*, fornendo una nuova cornice sovraordinata, una prassi già largamente adottata dai pretori.

4. *Processi e parti prese*

Le “parti”, ovvero le deliberazioni collegiali adottate dagli organi politici sia cittadini che lagunari, rappresentano strumenti preziosi per seguire il dinamico svolgersi dell’esperienza statutaria. In particolare, quelle *prese* nei consigli cittadini attestano volontà e velleità di riforma. Talvolta, questa volontà è sollecitata dagli stessi Rettori, che stabiliscono l’ordine del giorno delle assemblee. Un esempio significativo è rappresentato dalle *reformationes* Bresciane del 1535⁵⁸, del 1548⁵⁹ e del 1621⁶⁰, nonché da quelle promosse nel 1559 dai Rettori di Bergamo⁶¹.

Le azioni consiliari, siano esse indotte o spontanee⁶², testimoniano la periodica nomina di deputati incaricati della revisione degli statuti. Tuttavia, a partire dalla metà del Cinquecento, i loro lavori raramente superano la fase di discussione cittadina. Anche nei rari casi in cui riescono a farlo, vincendo l’opposizione dei consiglieri controinteressati, il percorso per ottenere una lettera ducale

⁵⁷ Cfr. ASCCrema, fasc. 230, c. 1. Questo provvedimento, all’apparenza di poco momento, minò *in nuce*, in nome dell’efficienza e della speditezza del processo, anche la spendibilità di tutto un universo d’eccezioni che avevano costituito parte fondamentale del bagaglio tecnico dei giuristi pratici e concentrò nelle mani del giudice, a discapito del contraddittorio, il potere di qualificare le questioni incidentali e selezionare quelle discutibili.

⁵⁸ Nel cui incipit si legge: «Statuta quaedam Communis Brixiae, partim de novo condita, partim reformata: suadente Clarissimo viro Domino Francisco Venerio tunc Praetore ...». Cfr. *Nonnulla statuta reformata et quaedam de nouo condita*, Britannico, Brixiae, 1535.

⁵⁹ Cfr. *Statuta quaedam communis Brixiae, condita suadente clariss. viro d. Andrea Lauretano praetore, statutibus d. Petro Iacobo Chizola, d. Hieronymo Baytello, d. Princivallo Barbisono, & Francisco Portulaca publicata die nono Maij 1548*, Brixiae: Apud Ludovicum Britannicum, s.d.

⁶⁰ Nel cui incipit si legge: «Suadente illustriss. D. Michaelae Foscareno Praetore». Cfr. *Reformationes statutorum Mag. Civitatis Brixiae. M D C. XXI*, Turlino, Brixiae, 1621.

⁶¹ Cfr. BCAM, AS, AR, *Azioni dei consigli*, 27, Delibera del consiglio maggiore, 29 dicembre 1559, c. 300r-300v.

⁶² Alla figura suggestiva degli «statuti immaginati» ricorre Marco Castelli in un recentissimo contributo sui *municipalia cremae*, che, tra l’altro, mette ben in luce la «bulimia riformatoria» che, indifferente alla politica attuabilità, sembrava interessare i consigli comunali. Cfr. M. Castelli, *La conversazione della città con le sue norme. I municipalia del 1535 e la vita civica cremasca*, in D. Edigati, E. Fusar Poli, A. Tira (curr.), *Municipalia Cremae*, cit., pp. 23, 31.

di approvazione si rivela difficile, soprattutto per ragioni politiche. Gli ostacoli si manifestano sia a livello locale, a causa della frequente alternanza dei Rettori (il cui mandato durava sedici mesi ed il cui parere era richiesto dal Collegio dei Savi durante la procedura d'approvazione⁶³), sia a livello centrale⁶⁴.

Spesso, l'obiettivo della riforma si concentrava sul processo civile. Oggetto, solo all'apparenza, di minore rilevanza politica rispetto alle norme statutarie che regolavano in modo diretto i rapporti di potere all'interno delle città e le prerogative rettorali, e quindi di Venezia⁶⁵.

Le tre riforme bresciane che furono portate a compimento si concentrarono quasi esclusivamente sul processo civile⁶⁶; le riforme cremasche fallirono anche a causa dell'impossibilità di raggiungere le maggioranze necessarie in assemblea per approvare le proposte di modifica dei riti e dell'esecuzione.

Le parti prese nei consigli lagunari (soprattutto nel Consiglio Maggiore e nel Consiglio di X) ci informano invece della politica legislativa di "corso" ed anche dell'atteggiamento assunto da Venezia in ordine al rispetto del diritto e degli ordinamenti locali⁶⁷.

Anche se i più rilevanti di questi provvedimenti furono chiamati, nella pratica, "lezzi" (era il caso, tra le molte, della *lezze pisana delle appellation*⁶⁸, del 27 marzo 1492, o della *lezze alvarota*, del 24 gennaio 1449⁶⁹, sulla quale avremo occasione di tornare), essi, in conformità ai criteri giurisdizionali d'assunzione delle decisioni in antico regime, erano spesso adottati in seguito a suppliche o contezioso proveniente dalla Terraferma.

Vediamo ora lo svolgersi di questa dinamica più nel dettaglio.

⁶³ Cfr. ASVe, *Collegio*, Annotazione alla petizione del nunzio di Bergamo 18 agosto 1608. Per avermi segnalato questa fonte sono riconoscente a Daniele Edigati.

⁶⁴ Sulle complesse e, alla fine, sfortunate, vicende della riforma degli statuti di Crema, cfr. M. Castelli, *La conversazione della città*, cit.

⁶⁵ Ovvero delle norme del *liber potestatis* per gli statuti di Brescia, di quelle della *Collatio prima* per gli statuti di Bergamo e del primo libro degli statuti di Crema.

⁶⁶ Sul cui contenuto cfr. A Sandonà, *Note sugli statuti del comune di Brescia tra medioevo ed età moderna*, Torre d'Ercole, Travagliato 2018, p. 21ss; L. Tedoldi, *Diritto di terra*, cit.

⁶⁷ Marco Ferro, nel suo celebre dizionario, ricorda come «innumerevoli... quelle riguardanti il foro, e le azioni civili...». Cfr. M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto*, Santini, Venezia, 1847, II, Voce: *Legge*, p. 169.

⁶⁸ Cfr. *Volumen statutorum legum ac iurium DD. Venetorum, cum correctionibus serenissimorum principum... Venetiis ex typographia ducali Pinelliana*, 1665, cc. 200r-202v.

⁶⁹ Se ne veda il testo in *Ad Magnifice civitatis veronae statutorum libros quinque decreta serenissimi ven. domini nec non Partes Omnes a Confilio XII. & L. ejusdem Civitatis hucusque emanata, ac Syndicales Terminatio nes tum pro regulando Foro, tum pro bono regimine Civitatis nunc primo addita. Tomus Alter*, Venezia, 1747, pp. 10 ss.

A Bergamo, sin dai primi del Cinquecento, si registra nei processi la produzione di lettere auditoriali che ingiungono al pretore di «ius dicere ex se», evitando di commissionare la causa ai *sapientes*⁷⁰. La città reagisce prontamente, rivolgendosi ai X per ottenere il ripristino della legalità statutaria. Nonostante il successo iniziale, gli Auditori continuano a minare la pratica del *consilium*, spingendosi ad “impedirne” gli atti prodromici (ovvero la delega rettorale al *sapiens*) e successivi (la pubblicazione della sentenza)⁷¹.

Il 3 aprile 1519, il Consiglio maggiore, allarmato dal numero di appelli interposti a sentenze rese in conformità al consiglio di savio, decide di inviare oratori a Venezia per difenderne l’inappellabilità statutaria⁷².

L’iniziativa sembra avere buon esito: nel dicembre 1528 il Doge Gritti, insieme ai Capi di X, annulla una sentenza degli Auditori che proibiva la rimessione della causa al consiglio dei sapienti, riaffermando il privilegio cittadino⁷³.

Tuttavia, a livello generale, la situazione rimane immutata. Le lettere degli Avogadori continuano a sospendere l’esecuzione delle sentenze statutariamente inappellabili. Ancora nel 1533, il consiglio cittadino è costretto ad assumere parte di «proveder in ogni modo possibile alla oservation de propri ordeni statuti et privilegi»⁷⁴; e per assicurare un controllo interno sui processi pretorili, nel corso dei quali «per defetto di alchuni» gli statuti non vengono osservati, nel 1535, dispone l’elezione di tre dottori che assistano «alla audientia del clar.mo potestà»⁷⁵.

Il foro bergamasco, peraltro, sembra pullulare di causidici che operano in spregio alle disposizioni statutarie⁷⁶ ed i notai addetti ai banchi podestarili richiedono indebiti diritti di copia (anche per compensare l’omissione della curia

⁷⁰ cfr. BCAM, AS, AR, *Miscellanea 2, Atti di causa e sentenze del Collegio dei giudici*, Nota del 12 giugno 1505.

⁷¹ Cfr. A. Viggiano, *Governanti e governati*, cit., nota 88.

⁷² Cfr. BCAM, AS, AR, *Azioni dei consigli*, 15, Delibera del consiglio maggiore, 3 aprile 1519, c. 169 r.

⁷³ Cfr. BCAM, AS, AR, *Lettere ducali*, 31 dicembre 1528 (1-53).

⁷⁴ Cfr. BCAM, AS, AR, *Azioni dei consigli*, 19, Delibera del consiglio maggiore, 27 maggio 1533, c. 106 r.

⁷⁵ Cfr. BCAM, AS, AR, *Azioni dei consigli*, 19, Delibera del consiglio maggiore, 16 aprile 1535, c. 253 r.

⁷⁶ Sulla dinamica dell’esercizio abusivo dell’avvocatura, cfr. L. Tedoldi, *Del difendere: avvocati, procuratori e giudici a Brescia e Verona tra la Repubblica di Venezia e l’età napoleonica*, Milano 1999; S. Gasparini, *Tra fatto e diritto: avvocati e causidici a Venezia nell’età moderna*, Padova 2005, p. 63, n. 142. Per analogie con l’esperienza toscana, cfr. D. Edigati, *Avvocati e procuratori nella Toscana d’Antico Regime. Le professioni forensi dalla tutela alla disciplina di polizia*, Bologna 2021.

vicariale nel pagare loro quanto dovuto)⁷⁷. La Bina degli Anziani reagisce introducendo sanzioni severe contro chi esercita senza l'approvazione statutariamente prevista⁷⁸, ma senza risultati concreti. Nel novembre del 1535, constatando che «in questa città hormai è introdotta da advocati procuratori et altri una perniciosissima corruptela di far et consultar senza alcuno rispetto atti contrari et repugnanti alli statuti», gli Anziani chiedono che Venezia condanni a 100 Ducati chiunque (procuratore, giudice, arbitro o notaio) compia atti contrari agli statuti, lo interdica dall'ufficio per cinque anni e ne consideri nulli gli atti.

Il riferimento agli “altri” - lo si comprende dal tenore della delibera – allude ai Rettori ed ai loro assessori⁷⁹.

Che il problema riguardasse soprattutto, se non esclusivamente, il tribunale del Rettore emerge nitidamente da un'ennesima parte consiliare del 24 maggio 1539⁸⁰, con la quale si lamenta la prassi degli Auditori nuovi - corrotta (rispetto ai privilegi ed al dettato statutario) - d'ordinare al Podestà di conoscere le cause *ex capite suo*, anche avocandole, così inibendo la richiesta di consiglio di savio e la compromissione in arbitri delle liti tra parenti⁸¹.

La suprema autorità lagunare, con lettere ducali del dicembre 1551 e dell'agosto 1553, ingiunge quindi ai Rettori di Bergamo di far osservare gli statuti cittadini nella parte in cui prevedono il ricorso al «consiglio del savio», se richiesto da una delle parti⁸².

La prassi derogatoria, peraltro, doveva essere endemica se anche le annotazioni⁸³, di mano cinquecentesca, che troviamo a margine delle copie dello statuto bergamasco del 1491 conservate dalla civica biblioteca di Bergamo, sollevano spesso la questione «an consilium sapientis denegare possit»⁸⁴.

⁷⁷ Cfr. BCAM, AS, U. 1.2.4.2 – 1. *Relazioni dei Sindaci di palazzo, passim*

⁷⁸ Cfr. BCAM, AS, AR, *Azioni dei consigli*, 19, Delibera del consiglio maggiore, 16 aprile 1535, c. 253 r.

⁷⁹ Cfr. BCAM, AS, AR, *Azioni dei consigli*, 19, Delibera del consiglio maggiore, 30 novembre 1535, cc. 277v-278v.

⁸⁰ Cfr. BCAM, AS, AR, *Azioni dei consigli*, 20, Delibera del consiglio maggiore, 24 maggio 1539, c. 136v-137r.

⁸¹ L'inappellabilità dei lodi resi *ad arbitrium boni viri* era stata ribadita da una Parte dell'Ecc.mo Consiglio Veneto del 21 dicembre 1454.

⁸² Cfr. BCAM, AS, AR, *Lettere ducali*, 30 dicembre 1551 (1, 104) e 30 agosto 1553 (1, 108).

⁸³ Sull'importanza di questa tipologia di fonte, cfr. D. Edigati, *Le annotazioni agli statuti come genere di letteratura giuridica nell'età del diritto comune*, in «Archivio Storico Italiano», 170/4 (2012), pp. 653-704.

⁸⁴ Cfr. BCAM, Inc. 3.219. 1491 dicembre 18 “*Statuta communitatis Bergomi?*”, Britannici, Brescia, 149, c. 22r.

È significativo che le annotazioni rinvenibili nello stesso luogo su altre copie dell'*editio princeps* dello statuto, ma ad esso verosimilmente coeve, evidenzino come, richiesto il *consilium sapientis*, siano «ligate manus iudicis»⁸⁵.

Ma legare le mani al giudice, quando è un Podestà (od un suo assessore), non doveva essere cosa facile.

Il 20 gennaio 1561 troviamo ancora gli Anziani del maggior consiglio emanare una parte «contro coloro che avversano le richieste di consiglio di savio e contro le intromissioni degli auditori»⁸⁶.

Chiunque - avvocato, procuratore od altro – avesse detto, scritto od operato «contro il commettere di causa alcuna à consiglio di savio» od avesse fatto o agito, con atti o presentando lettere «contro la libera prosecutione delle cause al tribunale ove [fossero] principiate», sarebbe stato privato *ipso iure* d'ogni ufficio e beneficio cittadino e non si sarebbe potuto riammettere salvo voto favorevole di tre quarti del Consiglio maggiore. E lo stesso si sarebbe dovuto applicare in caso d'ostacolo alle cause d'appello devolute statutariamente al collegio dei giudici⁸⁷.

Il 30 dicembre 1564, il Consiglio maggiore critica nuovamente la prassi auditoriale, sollecitata dai litiganti desiderosi di sottrarsi al giudice statutario, di ordinare al Podestà di decidere le controversie *ex capite suo*. Per difendere gli statuti, l'assemblea cittadina dispone quindi la privazione di uffici e benefici per coloro che avessero richiesto tali lettere agli Auditori, aumentando inoltre a quattro quinti la maggioranza necessaria per la riammissione dei trasgressori⁸⁸.

Una relazione dei Deputati all'osservanza degli ordini del foro civile e criminale, databile al 1592, denuncia diversi contenziosi nei quale sono state presentate dalle parti al vicario pretorio lettere auditoriali contrarie alle prerogative statutarie; alcune delle quali, peraltro, reiterative d'altre lettere già tagliate dai

⁸⁵ Cfr. BCAM, Inc. 3.251. 1491 dicembre 18 "*Statuta communitatis Bergomi*", Britannici, Brescia, 149, c. 22r. In effetti, tra fine del XV secolo e l'inizio del XVI, dei *consilia iudicialia* dei giudici collegiati, seppur non in gran numero, gli archivi conservano traccia. La gran parte dell'attività della fraglia risulta tuttavia assorbita dall'esercizio della giurisdizione d'appello delegata. Cfr. BCAM, AR, Comune di Bergamo, Uffici giudiziari, Almo Collegio, 1492.

⁸⁶ Cfr. BCAM, AS, AR, *Azioni dei consigli*, 28, Delibera del consiglio maggiore, 20 gennaio 1561, c. 199v-200v.

⁸⁷ Sul collegio dei giudici di Bergamo, cfr. C. Carlsmith, *A Renaissance Education: Schooling in Bergamo and the Venetian Republic, 1500-1650*, Toronto 2010, *passim*. Nel 1518, i membri del collegio dei giudici di Bergamo erano 55. Cfr. BCAM, 47, class. 1.2.1-47 (pr. 1659), *Reformationes novae compilationis statutorum Bergomi observandis*, c. 50r.

⁸⁸ Cfr. BCAM, AS, AR, *Azioni dei consigli*, 29, Delibera del consiglio maggiore, 30 dicembre 1564, cc. 284v-285r.

Capi di X⁸⁹. Contro l'assessore ed a tutela degli statuti, la cui violazione è causa «di danno e incomodo universale», è auspicata ogni «gagliarda provvisione».

Nell'aprile del 1594, precisando che delle sanzioni già esistenti i contravventori si fanno beffe, gli Anziani approvano una parte finalizzata a sanzionare con multe più severe ogni «Dottor, Avvocato, e Procuratore, il quale darà agiuto, & consiglio, & presterà il suo patrocinio, a chi ardirà contravenire alli infrascritti Statuti». La stessa sanzione, significativamente, è estesa a «tutti gl'altri...quali contraveniranno in qualsivoglia modo alli medesimi Statuti» ed a coloro «che trattano le cause»⁹⁰.

Accanto all'incessante schermaglia incentrata sulla rivendicazione del rispetto dei privilegi, le assemblee della città orobica tentano di affrontare la situazione anche attraverso la riforma degli statuti. I progetti elaborati dei secoli XVI e XVII includono interventi sul processo civile, con particolare attenzione alle impugnazioni, al *consilium sapientis*⁹¹ ed al rito sommario. Tuttavia, tali proposte non giungono all'approvazione ducale.

Ancora nel 1760, le autorità lagunari richiamano il capitano e vicepodestà Giovanni Battista Albrizzi affinché: «siano osservati gli statuti in materia di sentenze conformi, cause d'appello o di nullità e di consiglio del savio»⁹²; e tra l'agosto ed il settembre dello stesso anno, effettivamente, i X *spazzano di taglio* alcuni provvedimenti che sottraevano competenza ai giudici statutari⁹³.

Nel dicembre 1779, troviamo ancora il Maggior Consiglio cittadino nella necessità d'incaricare dei deputati che promuovano la piena esecuzione degli statuti mediante i necessari ricorsi. Il compito, però, è tralasciato dai delegati e l'assemblea è costretta ad «eccita[re] lo zelo» dei Deputati di Mese e dei Sindaci di Palazzo, affinché denuncino le violazioni statutarie di coloro che «deviano dai propri uffici le cause»⁹⁴.

⁸⁹ Cfr. BCAM, AS, AR, *Relazioni dei Sindaci di Palazzo*, 1, (1591–1671),

⁹⁰ Cfr. *Statuta Bergomi* (ed. 1727), pp. 492-494. La parte, peraltro, è approvata da Venezia il 27 agosto 1594.

⁹¹ Cfr. BCAM, *Deputazioni e collegi straordinari, Deputati alla riforma degli statuti*, 1, 1, *Libellus actorum dominorum deputatorum ad reformandum leges et statuta magnificae civitatis Bergomi*, c. 24r s., 32 v, 33r ss.; Per la riforma del 1603 si veda BCAM, *Azioni dei consigli*, 48.

⁹² Cfr. BCAM, AS, AR, *Lettere ducali*, 18 luglio 1760 (3-547).

⁹³ Cfr. BCAM, AS, AR, *Lettere ducali*, 17 agosto 1760 (3-549) e 11 settembre 1760 (3-550), che comunicano ai Rettori le deliberazioni del Consilio de X con le quali si accolgono le istanze della città contro la ditta Arnoldo Arnoldi, che pretendeva di proporre appello di nullità ad una sentenza del vicario pretorio dinanzi agli Auditori nuovi e non ad un giudice statutario. Da notare che la seconda lettera ribadisce (*pro secunda vice*) il tenore della prima, evidentemente non ottemperata.

⁹⁴ Cfr. BCAM, AS, AR, *Azioni dei consigli*, 89, Delibera del consiglio maggiore, 14 gennaio

A Brescia, la situazione non era diversa.

Nel 1553, vediamo gli Auditori nuovi richiamare all'ordine il Vicario pretorio che, ignorando le leggi⁹⁵, intende disporre *consilium* in una causa «de particolari interesse» di un nobile veneto⁹⁶. Tuttavia, anche in questo caso, i Capi di X intervengono, ritenendo ammissibile il consiglio.

Anche al di fuori dalle dinamiche di aperto conflitto giurisdizionale, caratterizzato da tinte politiche (o micropolitiche), la piena apertura alla pratica del consiglio di savio solleva problemi interpretativi. In particolare, si pone la questione della prevalenza delle norme statutarie che prevedono la compromissione in arbitri della controversia rispetto a quelle che dispongono il ricorso al *consilium sapientis*.

Alla metà del Cinquecento, troviamo infatti *comandamenti* podestarili che, su istanza delle parti, devolvono la decisione della controversia a un *consultor* – ovvero ad un arbitro⁹⁷ – ritenendo la norma «prejudiciale al statuto de consilio de savio». Nel dicembre 1554, tuttavia, i Capi di X, cassano questi ordini, ritenendo prevalente la norma che prevede il ricorso al savio⁹⁸.

Un caso analogo si verifica per le cause delegate dal Podestà, il quale, sostenuto degli Auditori, ritiene la delega sufficiente a inibire l'applicazione delle norme statutarie che vietano di ricorrere al consiglio di savio nelle controversie riguardanti pupilli o persone miserabili. Questo approccio, coerente con la rinnovata tendenza generale a rivendicare al *princeps* la giurisdizione sulle cause delle *miserabiles personae*⁹⁹, viene tuttavia contrastato, nel caso concreto, dai Capi di X, che confermano la necessità di applicare rigorosamente lo statuto.¹⁰⁰

Anche nelle podesterie minori, come quella di Orzinuovi, i Sindaci inquisitori ordinano al Rettore di giudicare sempre «ex capite suo», senza ammettere il consiglio di savio, nelle cause che vedono coinvolti forestieri e miserabili. Nel

1780, cc. 87r-87v

⁹⁵ In effetti, l'esenzione dei patrizi veneti dalla soggezione al consiglio di savio era ritenuta ammissibile dalla dottrina, riposando su una duplice considerazione: «ne Veneti ex consilio subditorum suorum iudicentur, & ne cogantur in appellatione extra domicilium suum litigare». Cfr. P. Scala, *De consilio sapientis in forensibus causis adhibendo, libri III*, Venezia 1560, I, Cap. XXVI, p. 27.

⁹⁶ Cfr. ASBs, ASC, 1531, f. 2r

⁹⁷ Sulle procedure arbitrali in età medievale e moderna resta fondamentale il contributo di L. Martone, *Arbiter-arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984.

⁹⁸ Cfr. ASBs, ASC, 1531, f. 47. Il documento mi è stato segnalato da Marco Castelli, cui va la mia riconoscenza.

⁹⁹ Sullo status di questa categoria di soggetti, cfr. F. Paletti, *Lo status di forestieri e miserabiles personae nella Terraferma veneta del Cinquecento. Il caso di Brescia*, Mantova 2018.

¹⁰⁰ Cfr. ASBs, ASC, 1531, f. 31r.

marzo 1555, tuttavia, i Capi di X tuttavia tagliano anche queste lettere sindacali, riaffermando una propria *parte* del 1551: anche questo tipo di controversie, se richiesto, deve essere deciso con il consiglio di savio.

Di questa decisione dei X viene data formale notizia al podestà di Brescia, affinché «a cadauno à chi pertiene» sia fatta osservare la volontà della suprema magistratura¹⁰¹.

Sebbene la direttiva politica sia chiara, l'insofferenza rettorale per la cogestione della giustizia restava ben radicata.

Nel 1567, il podestà Francesco Tagliapietra si lamenta del «malissimo stato» della giustizia civile bresciana, attribuendone la causa al ricorso al *consilium sapientis*. Questa pratica, a suo dire, è ormai inutile, poiché la maggior parte delle liti è «mossa dalla astutia degli homeni, ovvero dalla calonnia» e non dalla necessità di risolvere questioni realmente dubbie. Inoltre, egli la considera dilatoria e spesso collusiva. Per risolvere la situazione, afferma d'aver bisogno di poter decidere sommariamente e senza appello almeno le cause che coinvolgono i miserabili¹⁰².

Mentre il Rettore attribuisce i problemi della giustizia alla gestione delle controversie secondo le regole statutarie, il Consiglio cittadino, nello stesso anno, sostiene l'esatto contrario: il problema, ad avviso dei deputati, risiede nella possibilità dei delegati veneti sul territorio di interpretare le decisioni già prese dai X sui privilegi statutari. Il che provoca lungaggini dovute a sospensioni, restituzioni in termine e proroghe che il Tribunale del Rettore concede arbitrariamente.

Brescia richiede quindi a Venezia l'approvazione di *Capitoli per la regulation delle cause*¹⁰³, con l'obiettivo di riaffermare la legalità statutaria. Queste norme circoscrivono le sospensioni e le rimessioni in termini da parte dei Tribunali podestarili e riservano alle decisioni definitive le questioni interlocutorie non decise entro cinque giorni dall'istanza.

¹⁰¹ Cfr. ASBs, ACS, 1521, f. 86v.

¹⁰² «le liti civili...in gran parte...in mano de loro Bresciani per special privilegio... si fano eterne per el conseglio de savi, il quale quando non sia ben esercitato è con colmo d'impietà et consiglio crudele per la longhezza del tempo, che corre inanzi che vengino all'espeditone, talmente che i poveri convengono alle volte succumbere tanti termini, tanti articoli, i quali hanno da resolver quei Dottori di legge, che cosa infinita, stano 4, sei et dieci anni avanti che la causa sia totalmente spedita. Dio la veda, come vanno poi queste espeditioni, perchè essendo tra loro il iudicio si ... primario, come d'appellatione, si la dano di mano in mano...». Cfr. C. Pasero (cur.), *Relazioni di Rettori veneti a Brescia durante il secolo XVI*, Toscolano 1939, pp. 106 s.

¹⁰³ Cfr. *Capitoli per la regulation delle cause. Concessi per l'Illustrissimo Consiglio di Dieci & Gionta*, Brescia 1567.

Il Consiglio di X, con la giunta, approvava i capitoli e, con una lettera ducale, ordina a Tagliapietra (e successori) di attenervisi.

I Rettori, pure giurando di rispettare gli statuti della città che sono chiamati a reggere, non temono affatto di derogarvi.

Nel 1569, il podestà Antonio Bragadin auspica che le norme statutarie d'ostacolo allo «spedito procedere della giustizia» siano «leva[te] senza rispetto». Sebbene precisi che «el più delle volte i rappresentanti di Vostra serenità non le osservino», ritiene comunque auspicabile un intervento ablativo: permanendo la legge municipale, v'era il rischio che gli avvocati si facessero troppo «gagliardi»¹⁰⁴.

Nel 1575, il podestà Geronimo Priuli ricorda con fastidio i giudici collegiati «che hano nella cita ...li privilegi de Consiglio de savio»¹⁰⁵.

A sostegno dell'attività elusiva dei Rettori si è inoltre consolidata tra gli avvocati, in ciò suffragati dagli Auditori nuovi, un'interpretazione estensiva della *pars Alvarotta*, secondo il Dominio, con essa, avrebbe inteso dare incondizionata attuazione al principio “*Ubi posuit os iudex superior, inferior non se impedit*”. In termini concreti, se in un qualsiasi giudizio si fosse impugnata una sentenza interlocutoria davanti al pretore, nel procedimento principale non sarebbe stato possibile procedere con il consiglio di savio.

La dottrina giuridica non manca di sottolineare l'inettitudine di tale interpretazione¹⁰⁶, ma per contrastarla efficacemente si giunge, nel 1621, ad una richiesta d'interpretazione autentica e ad una modifica statutaria¹⁰⁷.

Anche a Crema, l'effettiva adozione della disciplina processuale prevista dagli statuti è attivamente osteggiata.

Il ricorso al *consilium* è contrastato nelle curie podestarili e gli Auditori ammettono appelli laddove il diritto municipale li vieta o ne attribuisce competenza esclusiva alle magistrature locali¹⁰⁸. E ciò anche quando gli statuti sono *de novo conditi*.

¹⁰⁴ Cfr. A. Tagliaferri, *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma: Podestaria e capitanato di Brescia*, Milano 1978, p. 102.

¹⁰⁵ Cfr. C. Pasero (cur.), *Relazioni di rettori veneti a Brescia durante il secolo XVI. Illustrazione, trascrizione, indici*, Toscolano 1939, p. 167.

¹⁰⁶ Cfr. P. Scala, *De consilio sapientis in forensibus causis adhibendo, libri III*, Venezia, 1560, Cap. XX

¹⁰⁷ Cfr. *Reformationes statutorum Mag. Civitatis Brixiae. M D C. XXI*, Brixiae 1621.

¹⁰⁸ Era il caso, tra gli altri, di Padova e Vicenza. Cfr., rispettivamente, Parte del Consiglio di X del 24 gennaio 1449 (trascritta in ASCCrema, Pt. I, U. 2, cc. 80r-81) e rubrica *Quod statutum servetur de causis committendis consilio Sapientum*, in *Ius municipale Vicentinum*, cit., p. 362. Il provvedimento, emanato dai X per Padova, fu poi esteso a tutte le città del Dominio con parte del 15 settembre 1551 (cfr. ASCCrema, *Ducali dell'Ufficio della città*, reg. 2, f. 81) e

Nel 1450, la piccola città padana aveva ottenuto il privilegio di «praticare» nelle cause civili come a Brescia, tanto in primo che il secondo grado, e anche quanto all' «elezione del giudice confidente». Tuttavia, nonostante l'approvazione nel 1483 di statuti che davano formale attuazione a questo privilegio, nei processi vicariali che ho potuto esaminare al consiglio di savio non si ricorre mai¹⁰⁹.

L'apprezzamento dell'entità reale della compressione dello spazio che il diritto municipale cremasco riservava al *consiglio*, naturalmente, non può prescindere da una compiuta indagine degli incartamenti processali disponibili. Tuttavia, è eloquente il fatto che, nell'ottobre del 1537, il Podestà e Capitano venga intimato dagli *Avogadori de Comun* di far rispettare gli statuti, che, con particolare riguardo alle cause civili trattate dal Vicario¹¹⁰, pativano una «enormissima offensione»¹¹¹ a causa della denegazione del *consilium*.

Il consiglio maggiore cittadino, forse ringalluzzito dall'aria (apparentemente) favorevole che spira da Venezia, si muove deliberando l'aggiunta ai *municipalia* di una lunga rubrica proposta dai locali giuristi collegiati, che prevede l'obbligo di ricorrere al *consilium sapientis* in ogni causa¹¹². Tuttavia, allo stato delle mie ricerche, non risulta che l'iniziativa sia stata ulteriormente coltivata; di certo, modifiche statutarie in questo senso non si realizzano.

Tra il gennaio del 1544 e il luglio del 1546, l'assemblea cittadina invia a Venezia delle ambasciate per ottenere il privilegio che gli appelli delle sentenze rettorali rese in cause di valore inferiore a 30 ducati possano essere decise inappellabilmente dai Sindaci di Terraferma, applicando il rito ordinario previsto dagli statuti per il secondo appello¹¹³. Si tratta di una soluzione di compromesso: la decisione di secondo grado verrebbe rimessa a una magistratura veneziana, ma il processo si svolgerebbe sul territorio (quindi più economicamente) e secondo le regole locali. Anche questa petizione, tuttavia, cade nel nulla.

A partire dal marzo del 1579¹¹⁴, il consiglio generale di Crema legge e discute un progetto di riforma degli statuti portato a compimento l'anno precedente.

rafforzato con sanzione di duecento ducati per gli Auditori inottemperanti con parti del 20 agosto 1553 (cfr. *ibidem*) e del 19 marzo 1567 (Cfr. *ivi*. c. 81t.).

¹⁰⁹ Cfr. ASCCrema, fasc. 229, 230; ASCCrema, Archivio della famiglia Benvenuti di Crema, fasc. 495, 504.

¹¹⁰ Lo stesso vale per le cause trattate avanti ai giudici delle Vettovaglie e dei Danni dati.

¹¹¹ Cfr. ASCCrema, *Ducali dell'Ufficio della città*, reg. 2, ff. 76v e 77r.

¹¹² Cfr. ASCCrema, *Provisioni e parti*, reg. 59, ff. 1-3v. Delibera del 21 gennaio 1555.

¹¹³ Cfr. Delibera 1° gennaio 1544, in ASCCrema, *Provisioni e parti*, reg. 57, f. 87r; Cfr. Delibera 23 luglio 1546, in ASCCrema, *Provisioni e parti*, reg. 57, f. 185r.

¹¹⁴ Cfr. ASCCrema, *Provisioni e parti*, reg. 64, ff. 109r-114v. reg. 66, ff. 155v-161r

La maggior parte delle sedute si concentra sul libro II, quello delle “cause civili”. Alcuni capitoli vengono approvati, ma le votazioni sulle rubriche relative al processo sommario e a quello ordinario vengono sospese e rinviate. Viene approvata una norma che subordina a una fideiussione l’esecuzione delle sentenze vicariali in controversie di valore inferiore a 30 ducati, insieme a modifiche che interessano i capitoli sulla produzione documentale e l’escussione dei testi. Anche la rubrica sulle questioni interlocutorie è rimaneggiata introducendo la significativa limitazione dell’intervento dei consulenti in caso di sospetto¹¹⁵.

Sulle norme relative all’esecuzione, ai sequestri ed all’arresto per debiti si svolge una lunga ed accesa discussione, ma la votazione viene rinviata a data da destinarsi. Di fatto, da questo momento, la lettura del progetto viene interrotta. Probabilmente, proprio l’impossibilità di trovare una convergenza sulle norme relative al processo ed alle esecuzioni, vanificando il senso dell’intera riforma, ne determina l’abbandono¹¹⁶.

Dal 1586, dunque, le aspirazioni di riforma “dal basso” del processo civile adottato a Crema si spengono. I successivi tentativi di riforma statutaria, destinati comunque al nulla, non si occupano più del rito civile¹¹⁷.

5. *Cenni conclusivi*

Le vie che univano le città lombarde (ma lo stesso vale per quelle venete) a Venezia, come abbiamo visto, brulicavano d’ambascerie dirette in laguna per denunciare la violazione dei privilegi statuari ed in particolare lo spregio delle norme locali sul *consilium sapientis* e l’appello¹¹⁸. Violazione che significava

¹¹⁵ Che il numero scarso dei giuristi collegiati cremaschi potesse interferire con la fisiologica dinamica del *consilium* (e con l’espletamento della sua funzione politica) emerge anche dal testo statutario, ove è evidente la preoccupazione, da un lato, di evitare atteggiamenti di natura collusiva, dall’altro di dover incaricare di consulti e decisioni giuristi corporati delle città vicine. Il numero sufficiente di *doctores* per non chiedere altrove il consiglio era di quattro. Cfr. *Municipalia Cremae, Rubr. De ordine iudiciorum civilium causarum*.

¹¹⁶ La lettura in consiglio riguarda alcune rubriche del libro primo e la quasi totalità di quelle del secondo. Il fatto che le norme dei libri criminale, dei danni dati e delle vettovaglie non siano stati letti può significare che non fossero stati toccati dalla riforma. Più probabilmente l’affossamento della revisione del libro sulle cause civili ne rese inutile la lettura. Nel 1584 il consiglio deliberò di riformare il solo libro quarto, sui danni dati. Cfr. ASCCrema, *Provisioni e parti*, reg. 65, f. 180v.

¹¹⁷ Cfr. M. Castelli, *La conversazione della città con le sue norme*, cit., pp. 31-34.

¹¹⁸ Sull’attività dei nunzi, cfr. G. Florio, *Micropolitica*, cit., *passim*. Per un caso patavino sul *consilium* cfr. *ivi*, p. 206 e nota 246. Il regime dell’appello delle sentenze era stato peraltro il principale oggetto delle *reformationes* approvate il 30 aprile 1493 alla *collatio* II dello statuto

trasferimento del contenzioso in laguna: quindi aumento esponenziale dei costi di lite e dilatazione dei tempi di definizione delle controversie. Pur essendo evidente il problema dei “costi” - e quindi dell’accesso alla giustizia - e quello dei tempi - e dunque dell’effettività della giustizia - la questione presentava anche gravi implicazioni politico-giuridiche.

Lo scomposto intervento degli Auditori nuovi nelle controversie che, statutariamente, avrebbero dovuto restare in ambito cittadino, era stato oggetto di sistematica attenzione del Consiglio di X, il quale, sin dalla metà del Quattrocento, aveva deliberato che, al fine del rispetto degli statuti delle comunità soggette, gli Auditori delle sentenze nuove (come i Sindaci e gli Avogadori) non dovessero «se intromittere in caussis innappellabilibus, nec de sententiis latis de Consilio Sapientis»¹¹⁹.

Tuttavia, l’azione dei X, politicamente orientata alla tutela dell’immagine della Signoria ed alla preservazione dell’ordine pubblico, ribadendo l’attualità delle concessioni fatte ai sudditi, si era rivelata complessivamente inefficace: non nel senso che singoli abusi, portati (con grandissima spesa) all’attenzione della somma autorità lagunare, non venissero risolti, a volte anche con l’intervento “garantista” degli Avogadori, con l’affermazione della precedenza della legge municipale, ma perché, nonostante questi arresti, la reiterazione degli interventi “a gamba tesa” degli Auditori e delle ambiguità dei Rettori, anche quando si trattava di eseguire le sentenze *tagliate*, si era fatta endemica. Né la funzione assessorile aveva contribuito a risolvere il problema, essendo i vicari ed i giudici della ragione troppo vincolati al Podestà di turno, della cui *familia* erano parte.

Il tutto, tacendo d’un contesto soggetto in larga misura, sia quando si affermava una garanzia o lamentava un abuso, a spinte ed amicizie¹²⁰.

Bergamasco del 1491. Cfr. Statuta Bergomi, pp. 464-470 (ed. 1727). Cfr. trascrizione in calce ad incunabolo BCAM/76. Sul sistema delle appellazioni a Venezia, cfr. C. Passarella, *Dalla Terraferma alla Dominante: il sistema delle appellazioni all’ombra del leone di San Marco* in A. A. Cassi, E. Fusar Poli, F. Paletti (curr.), *History & Law Encounters. Lezioni per pensare da giurista*, II, Torino 2022, pp. 77-100.

¹¹⁹ Si vedano le parti del Consiglio di X del 24 gennaio 1449 (da non confondere con *pars Alvarota*, emessa lo stesso giorno), 21 dicembre 1454 (quella richiamata dal consiglio bergamasco), 24/26 ottobre 1502 (richiesta congiuntamente dagli oratori di Verona, Brescia e della Patria del Friuli ed estesa dai X «ad omnes alias civitatis»), 22 dicembre 1584, 22 maggio 1587 e 19 luglio 1600. Per il testo di questi provvedimenti, cfr. *Degli statuti della magnifica città di Padua libri sei nella latina, e volgare lingua trascritti. Aggiuntivi gli decreti, parti, sindacali terminazioni, e privilegi per lo innanti giammai impressi. Con indici abbondantissimi*, II, Padova 1767, pp. 447-452. Per la recezione bergamasca della pare del 1502, cfr. BCAM, AS, AR, *Miscellanea 2, Atti di causa e sentenze del Collegio dei giudici*, 1502.

¹²⁰ Questa dinamica è ben esemplificata dall’interessamento di Marin Sanudo, in favore della

In altri termini, Venezia, alle doglianze dei consigli cittadini, rispose sempre che gli statuti dovevano essere rispettati, i privilegi onorati, che i Rettori avrebbero dovuto conformarsi alle decisioni centrali e non obbedire agli Auditori nuovi, che, anzi, sarebbero stati sanzionati. Ma nulla mutava. Nessuno era punito: non i Rettori che, soprattutto nei centri piccoli, dove minore era l'opposizione del ceto dei giuristi, facevano come credevano; non gli Auditori. Nel foro, le denunciate prassi *contra legem* persistono.

Ancora nei primi anni del Seicento, le relazioni dei Sindaci Inquisitori¹²¹ attestano come nelle podesterie minori, in materia di processo e segnatamente d'appello, «l'abuso [era] passato in longa consuetudine» e aveva quasi acquisito una veste di legalità.

Si trattava quindi di una circolarità viziosa, sospetta; la cui costanza e sistematicità induce a considerarla qualcosa di diverso rispetto ad una forma di *cerchiobottismo*, abilmente coordinato dalle somme autorità lagunari al fine della conservazione del potere; e, a mio avviso, consente piuttosto di ritenerla un elemento rivelatore del modo d'essere stesso del potere veneziano, quantomeno nell'ambito della gestione del Dominio. Ciascun patrizio, reggesse *pro tempore* una città o sedesse in una magistratura, lungi dall'essere una *longa manus* del Doge, era portatore d'interessi propri e, in qualche misura, continuatore, in Terraferma, delle schermaglie politiche che, di tempo in tempo, andavano definendo l'equilibrio del potere veneziano. Il tutto con buona pace della cornice giuridica che, formalmente, tracciava senza troppe ambiguità i rapporti tra Dominante e dominate.

Con specifico riguardo alle norme processuali, nel XV secolo, il *dux venetorum* si era posto come un principe scarsamente interessato ad appropriarsi delle regole adottate nei tribunali "civili" delle città dominate; e fintanto che esse non avessero interferito con l'interesse veneziano, si era limitato ad esercitare il proprio controllo mediante una "oculata" gestione del flusso degli appelli in laguna.

città di Verona, per la stesura di una Ducale dell'ottobre 1502 con cui si tentava di disciplinare l'attività degli Auditori nuovi nei confronti delle sentenze basate sul consiglio di savio.

¹²¹ Questa magistratura, perfezionatasi nel Cinquecento, era incaricata di compiere ogni cinque anni una visita completa dello Stato da terra (e v'era anche una correlativa magistratura per i domini da Mar) per raccogliere lamentele, sanare abusi e denunciare «extorsione et manzarie». Cfr. A. Zannini, *Prefazione*, in M. Melchiorre, *Conoscere per governare. Le relazioni dei Sindaci Inquisitori e il dominio veneziano in Terraferma (1543-1626)*, Udine 2013, pp. 12-13. Nata come magistratura con funzioni giudiziarie e di controllo, era di frequente ricoperta dai patrizi che occupavano la carica di Auditori nuovi, adusi alle funzioni inquirenti, giudicanti e compenstrate con quelle dell'intromissione e dell'appello. Cfr. C. Povolo (cur.), *Leonardo Moro - Marco Giustinian (Sindaci inquisitori in Terraferma): Relazione sul dominio di Terraferma (1619-1621)*, Vicenza 1988, pp. 7-8; M. Melchiorre, *Conoscere per governare*, cit., pp. 28-34.

Nel XVI secolo, Venezia sollecitò *correctiones et additones* statutarie volte a reagire all'apparente progressiva inefficienza del processo ordinario ed all'espansione degli ambiti d'eccezione dilatoria, del gravame e delle sospensioni, mediante il rafforzamento del processo sommario.

Si restò nell'ambito di interventi, per lo più, di natura endoprocessuale; ma l'azione, che mascherò la prassi rettorale sempre più estesa – ed interessante tanto l'ambito civile che quello criminale¹²² - di derogare al diritto municipale in forza dell'*arbitrium*, fu giustificata con l'intenzione d'offrire una giustizia più efficiente ed attenta agli interessi dei deboli. In realtà essa mirò ad erodere le prerogative locali ed i centri di potere che da quei privilegi traevano forza.

I consigli cittadini, infatti, provarono a resistere e, per ragioni politiche, le somme autorità lagunari, quando furono chiamate ad intervenire, parvero dar loro supporto. I provvedimenti *contra statuta* che giunsero ai X e che questi *tagliarono* furono tuttavia la punta dell'*iceberg* di una prassi che era ormai endemica ed alla quale gli attori minori del *theatrum iustitiae*, ovvero coloro che non appartenevano alla fraglia dei giudici, si erano assuefatti.

È pur vero che gli avvocati *ci provavano*.

Gli appelli a Venezia si moltiplicarono, nonostante le formali limitazioni.

Ma le magistrature veneziane, nonostante l'apparente univocità della linea del Consiglio di X, quegli appelli *contra legem* (statutaria) li ammisero, spazzando di “*taglio*” o “*laudo*” le sentenze appellate, anche le interlocutorie. Davanti ai collegi veneziani, le logiche del “diritto comune” erano scardinabili. Quei patrizi non erano tecnici del diritto ed incarnavano una forma di governo politico della giustizia, per definizione non vincolato allo *jus strictum*, ma fondata sull'*arbitrium* del collegio decidente¹²³. Sottoporre loro la questione, poteva far sperare nel ribaltamento dell'esito della lite, anche al netto del peso delle giuste aderenze e dei donativi.

Ecco, quindi, i consigli locali che, realisticamente impossibilitati a raggiungere obiettivi più ambiziosi, presero parti volte a circoscrivere i possibili abusi di posizione dei professionisti del processo (giudici, consulenti ed avvocati) definendone tariffe, incompatibilità, esigendo la prestazione di giuramenti e imponendo sanzioni.

Durante il XVII secolo, la centralità del diritto municipale andò generalmente scemando. Gli interventi normativi di Venezia, orientati alla

¹²² Cfr. D. Edigati, *Il libro terzo: appunti sulla parte criminalistica dei municipalia cremaschi*, in D. Edigati, E. Fusar Poli, A. Tira (curr.), *Municipalia Cremae*, cit., pp.139ss.

¹²³ Sulla specificità di tale criterio di giudizio delle magistrature lagunari, «che rispecchia esattamente la politica veneziana del diritto», cfr. S. Gasparini, *Venezia, diritto, domande*, cit., pp. 8 s.

trasformazione dei suoi rapporti con lo *Stado da Terra* in senso limitativo delle autonomie locali, si moltiplicarono.

La pratica civile dei fori della Lombardia veneta restò ancora largamente fondata sugli statuti, ma gli interventi diretti di Venezia progressivamente la snaturarono, soprattutto per quanto ne concerneva le fondamenta politiche e culturali.

Nell'ambito che qui interessa, questa tendenza si manifestò attraverso le terminazioni dei *Sindaci inquisitori di Terraferma*, tese a rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia mediante interventi sia sulla procedura che sulla repressione delle prassi abusive adottate dai Rettori e dai procuratori¹²⁴.

Si operò ancora sul rito, in particolare interdichendo l'appello sulle pronunce interlocutorie rese su questioni non perentorie. Tuttavia, l'attenzione del *legislatore* si concentrò soprattutto sui tecnici del processo.

Venezia identificò la «principale» e «intollerabile» causa dei «disordini del foro civile» negli avvocati e nei procuratori¹²⁵: uomini, stando ad un decreto per la Regolazione del Foro Civile di Brescia «di così mala natura, che [per avidità] ... tentano ogni via, ancorché indiretta, iniqua, & ingiusta per deviare da essi Statuti, inventando infiniti cavilli...»¹²⁶.

Ancora, negli anni Sessanta del Settecento, una Ducale indirizzata a Bergamo stigmatizzava la «troppa facilità» con cui i «cavillosi forensi» venivano «contraffacendo gli statuti della città ... massime in proposito di sentenze conformi, cause di appellazioni di nullità e di consiglio di savio»¹²⁷.

Ma perché deviare da quegli stessi statuti che, a rigore, se applicati “*ad unguem*” avrebbero garantito ai giuristi la perpetuazione del proprio potere cetuale?

Probabilmente, la stessa partizione tra i giuristi ammessi al collegio dei giudici e quelli operanti nel foro quali meri procuratori¹²⁸, rese più politicamente

¹²⁴ Cfr. *Ordini et Terminazioni fatte da gl'illustriss. & eccellentiss. signori Marc'Antonio Justinian cav.r, Michiel Foscarini, e Gerolamo Corner cav.r sindici inquisitori in T.F., per il territorio di Crema, Brescia, 1673; Proclami, e terminazioni degl'illustrissimi, ed eccellentissimi signori Girolamo Grimani, Alvise Emo e Marin Garzoni sindici inquisitori in T.F. Raccolti in volume in esecuzione di riverite lettere dell'illustrissimi ... Revisori, e regolatori dell'entrate pubbliche del di 21. maggio 1774, Crema 1775. Cfr. Disposizioni degli Inquisitori in Terra Ferma per rimediare a irregolarità scoperte nel foro di Crema, 1721 giugno 14, in ASCCrema, 633, 24, 231.*

¹²⁵ Con riguardo alla fisionomia delle funzioni forensi delle città della Terraferma veneta, con riferimento alle realtà bresciana e veronese, cfr. L. Tedoldi, *Del difendere*, cit.

¹²⁶ Cfr. *Decreto dell'Ecc.mo Senato. Per la Regolazione del Foro Civile di Brescia del 5 Luglio 1631, in Reformationes et additiones ad statuta Mag.cae Civitatis Brixiae..., Joannem Mariam Ricciardum, Brescia 1722, p. 19.*

¹²⁷ Cfr. BCAM, AS, AR, Registri di Ducali, Ducale 19 luglio 1760, p. 50v-51r

¹²⁸ Per potere esercitare, i procuratori dovevano essere iscritti ad un apposito albo. L'iscrizione era subordinata all'assenso di almeno due giudici collegiati e dei consoli del loro

attaccabili questi secondi che, a loro volta, anteponevano l'interesse privato (loro e dei propri assistiti) a quello di un corpo che li teneva a margine.

Agendo nel foro quali portatori d'interessi esclusivamente privati, i procuratori erano facilmente accusabili d'inquinare la verità dei fatti in danno collettivo. Diversamente, gli avvocati - giuristi collegiati – restarono più a lungo investiti (soprattutto nel momento in cui rendevano consiglio) d'una funzione pubblica che li rendeva meno attaccabili.

La prevalenza della giustizia sommaria, rettorale o vicariale, inoltre, andò trasmutando la logica del processo civile, sacrificando la dialettica processuale in favore della celere *terminazione* delle liti e del preteso appagamento di ragioni di giustizia “sostanziale”. Dinamica d'ausilio ai detrattori di coloro che sulla propria *technè*, certamente fatta anche di eccezioni dilatorie e perentorie, avevano fondato un altro modo di concepire il processo.

D'altronde, anche i giudici di collegio videro progressivamente ridursi il loro diretto controllo sull'esito dei processi, a causa della drastica riduzione degli spazi dedicati al *consilium sapientis*, e le riforme finirono per colpire anche loro.

Teoricamente, i collegiati restavano mediatori delle istanze politiche, tanto interne alla *civitas*, quanto relative ai rapporti con il Dominio Ducale, che nelle norme statutarie trovavano espressione; mantenevano il ruolo di fondamentali strumenti di raccordo tra il diritto municipale e quello comune. Tuttavia, sappiamo delle difficoltà con le quali, dal tardo Cinquecento, le *civitates* dovettero fare i conti quando vollero riformare i propri statuti, dell'espansione della giustizia sommaria rettorale e della progressiva assunzione di un ruolo sovraordinato della normativa veneziana. Tutti questi elementi minarono gradualmente la legittimazione sociale dei giuristi, permettendo così all'autorità politica di trasformarli in comodi bersagli di semplificazioni negative e capri espiatori dei mali della giustizia.

La riduzione stereotipa dei problemi dell'inefficienza della giustizia civile ad una questione di «uomini malvagi ed avidi» era però il segno dell'impotenza della Dominante ad intervenire efficacemente, attuando riforme quali quelle che venivano realizzate (o quanto meno tentate) dalle grandi, e meno grandi, monarchie europee, che, a differenza di Venezia, si erano progressivamente fatte Stato.

stesso collegio. Con la riforma del 1491, la città cercherà di introdurre requisiti più stringenti alla matricolazione (tra i quali l'assenso di due notai collegiati), ma le correzioni del 1493 ripristinarono il vigore del regime previsto dallo statuto del 1453. Cfr. Correzione al cap. LXXXVI della *collatio* I, in Statuta Bergomi (ed. 1727), p. 262.

Limiti che derivavano dallo stesso modo con cui Venezia, consapevolmente una Dominante e mai una capitale¹²⁹, aveva originariamente tessuto il proprio rapporto con la Terraferma.

¹²⁹ Cfr. W. Panciera, *La repubblica di Venezia nel Settecento*, Roma 2014.